



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Comitato di vigilanza e controllo

sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 35 del D.lgs. 14 marzo 2014 n. 49) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (art. 19 del D.lgs. 20 novembre 2008 n. 188).

VISTO il D.M. n. 409 del 7 dicembre 2023 che nomina i membri del Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (Comitato);

VISTE le richieste di chiarimento prevenute da [REDACTED];

VISTI i compiti attribuiti al Comitato dall'art. 35 del d.lgs. 49/2014 e dall'art. 19 del d.lgs. 188/2008;

CONSIDERATI gli esiti della riunione del 11 marzo 2024;

il Comitato si esprime come nei seguenti allegati.

Il Presidente
Dott. Carlo Zaghi



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Comitato di vigilanza e controllo

sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 35 del D.lgs. 14 marzo 2014 n. 49) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (art. 19 del D.lgs. 20 novembre 2008 n. 188).

Allegato I

Oggetto: richiesta sulla non sussistenza dell'obbligo di iscrizione al Registro AEE della [REDACTED] inoltrata da [REDACTED]

In merito alla segnalazione pervenuta da [REDACTED] (m_ante.MASE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0156165.02-10-2023) si concorda che in base all'articolo 3, lettera g, del D.lgs. n. 49/2014, *i dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infatti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi sono da considerarsi esclusi dal campo di applicazione del D.lgs. n.49/2014 e pertanto i produttori di detti dispositivi non siano soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.*



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Comitato di vigilanza e controllo

sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 35 del D.lgs. 14 marzo 2014 n. 49) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (art. 19 del D.lgs. 20 novembre 2008 n. 188).

Allegato II

Oggetto: richiesta di contatto per interpretazione del 2023/1542 Battery Regulation inoltrata da

In merito alla richiesta di [REDACTED] (m_ante.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0211386.22-12-2023) di avere un contatto per chiarimenti sul regolamento Pile (Regolamento 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea) si ritiene che per generici chiarimenti sul Regolamento Batterie 2023/1542 la scrivente Schneider Italia debba preliminarmente rivolgersi al Centro di Coordinamento Nazionale Pile ed Accumulatori CDCNPA



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Comitato di vigilanza e controllo

sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 35 del D.lgs. 14 marzo 2014 n. 49) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (art. 19 del D.lgs. 20 novembre 2008 n. 188).

Allegato III

Oggetto: richiesta sul campo di applicazione del del D.lgs. del 14 marzo 2014 n. 49 inoltrata dalla società [REDACTED]

In merito alla richiesta di chiarimento sul campo di applicazione del D.lgs. del 14 marzo 2014 n. 49 inviata dalla [REDACTED] (m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0212047.22-12-2023) si ritiene che gli arredi tecnici per laboratorio quali banconi e cabine di aspirazione che la [REDACTED] dichiara di produrre e di cui allega le schede tecniche, essendo dal produttore classificate come mobili ed arredi, basandosi sui documenti FAQ redatti dalla Commissione Europea (http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/faq_weee.pdf <http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/faq.pdf>), siano da considerarsi come esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo di cui sopra. Si precisa che trattandosi di arredi e mobili le cui componenti elettriche ed elettroniche eventualmente presenti, non essendo specificatamente progettate per essere installate solo in tali arredi, non siano altro che componenti e che pertanto i suddetti arredi siano da considerarsi esclusi dal campo di applicazione del D.lgs. del 14 marzo 2014 n. 49.